

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4326

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, TONIOLLI, TRAVAGLIA,
TOMASSINI, DE ANNA, MANCA, VENTUCCI, GERMANÀ,
BETTAMIO, PASTORE, TERRACINI, LAURO, PORCARI,
MUNGARI, COSTA, GRECO, MAGGIORE, MANFREDI,
PIANETTA, GAWRONSKI e CENTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1999

Valore legale del diploma delle scuole di specializzazione
in didattica dell’italiano come lingua straniera

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia fin dal 1921 sono istituite delle università per stranieri che svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana. Queste università elaborano, inoltre, una serie di attività rivolte ad insegnanti e stranieri che operano nel campo dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

Consapevoli dell'importanza della diffusione della nostra cultura attraverso l'insegnamento della lingua italiana, abbiamo ritenuto necessario predisporre il disegno di legge in questione.

Il problema che si presenta alla nostra attenzione riguarda le scuole di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera. Queste scuole, attivate ai sensi delle leggi 19 novembre 1990, n. 341, 17 febbraio 1992, n. 204, e 14 gennaio 1999, n. 4, hanno la finalità di specializzare, all'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera, laureati italiani e stranieri, e di aggiornare il personale docente italiano o straniero già impegnato nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

Nonostante queste importanti finalità le scuole in questione, al momento, rilasciano diplomi che non hanno valore legale a tutti gli effetti di legge.

Con il nostro disegno di legge intendiamo non solo dare valore legale ai titoli rilasciati da queste scuole per ribadire, con maggiore forza, l'importanza della diffusione della cultura italiana attraverso lo studio della nostra lingua, ma anche la necessità di inserire gli extracomunitari e i loro figli nel tessuto sociale e culturale dello Stato che li ospita. Per questo ci siamo riferiti alla leg-

ge 6 marzo 1998, n. 40, recante «Disciplina dell'immigrazione e norme nei confronti dello straniero», con particolare attenzione agli articoli 36 e 37, riguardanti l'istruzione degli stranieri, l'educazione interculturale e l'accesso ai corsi delle università.

Abbiamo tenuto conto, inoltre, nella predisposizione di questo disegno di legge del fatto che già oggi i figli degli extracomunitari che frequentano le scuole italiane di ogni ordine e grado sono oltre centomila.

In questo contesto assume particolare importanza la decisione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di dar vita alle scuole di specializzazione, post-laurea della durata di due anni, per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

Il disegno di legge è composto da tre articoli.

L'articolo 1 sancisce il valore legale del titolo rilasciato dalle scuole di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera facendo riferimento alle normative che regolano l'istituzione e l'attivazione delle suddette scuole.

L'articolo 2 riferisce dell'ambito di applicazione del disegno di legge tenendo conto della legge n. 40 del 1998 che regola l'immigrazione.

L'articolo 3, infine, sancisce l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di attestati che possono essere rilasciati dagli stessi addetti alla struttura degli atenei in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Valore legale del titolo)

1. Le scuole di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera, attivate ai sensi delle leggi 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, 17 febbraio 1992, n. 204, e 14 gennaio 1999, n. 4, rilasciano un titolo avente valore legale a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica, salvo che sia diversamente disposto, a tutti i cittadini dell'Unione europea e a tutti gli extracomunitari ai quali è applicabile la legge 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

